



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO TURISMO

GUIDA ALL'OSPITALITA' TURISTICA  
FAMILIARE IN  
BED & BREAKFAST

A cura di: Servizio Turismo – P.A.T.  
Stampa: Centro Duplicazioni – P.A.T.

Gennaio 2014

# INDICE

1. BED & BREAKFAST: OSPITALITA' TURISTICA FAMILIARE	<i>pag. 4</i>
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI	<i>pag. 6</i>
3. DOMANDE FREQUENTI	<i>pag. 8</i>
4. ASSOCIAZIONE B&B DI QUALITA' IN TRENTINO	<i>pag. 13</i>
5. INFORMAZIONI E RECAPITI	<i>pag. 15</i>
6. LEGGI E REGOLAMENTI	<i>pag. 16</i>
7. ALLEGATI	
- Modulo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	
- Modulo di denuncia prezzi	
- Lettera ospiti	
- Modulo reclamo prima colazione	

# 1. BED & BREAKFAST: OSPITALITA' TURISTICA FAMILIARE

Bed & Breakfast significa letteralmente "*letto e colazione*" ed è una tipologia ricettiva relativamente giovane per l'Italia, dal momento che nasce nell'anno 2000. Si tratta in pratica di un servizio, originariamente tipicamente anglosassone, in cui una famiglia fornisce ospitalità in una o più stanze, con o senza bagno, all'interno della casa di residenza o domicilio, offrendo al mattino una sostanziosa colazione.

Ci si chiede: è una novità quindi per il comparto ricettivo italiano? Non proprio. Nel passato numerose erano le famiglie italiane che, in periodi di austerità economica, occasionalmente affittavano stanze ai viandanti (o villeggianti) offrendo loro una genuina colazione ed in qualche caso anche i pasti. Allora si chiamavano affittacamere, oppure locande.

Negli anni, con l'evoluzione del turismo e soprattutto grazie ad un maggiore agio economico che ha lentamente interessato tutta la nostra penisola, queste si sono lentamente trasformate in strutture organizzate in modo imprenditoriale, offrendo servizi sempre più ampi, trasformandosi in vere e proprie aziende in cui gli spazi abitativi familiari, e quindi la vita familiare, sono ritornati ad essere esclusivamente privati.

In Trentino, così come in altre Regioni, la tipologia ricettiva Bed & Breakfast è nata dal desiderio di recuperare il **concetto di ospitalità saltuaria in famiglia, a contatto con la vita degli abitanti del luogo**.

Questa GUIDA vuole essere un aiuto a coloro i quali hanno desiderio di intraprendere questa attività di accoglienza in famiglia, analizzando i principali aspetti organizzativi e gestionali che dovranno essere presi in considerazione.

Possiamo subito affermare che non è necessario disporre di una casa pensata ad hoc per ospitare degli ospiti paganti: è però importante valutare attentamente tutte le condizioni e ponderare gli aspetti positivi e negativi.

E' opportuno che la **decisione coinvolga tutta la famiglia**: ciò potrà garantire un servizio familiare, evitando all'ospite il rischio di sentirsi un "intruso".

Va considerato che, scegliendo di accogliere nella propria casa un ospite, cambiano implicitamente i comportamenti fino a quel momento adottati e le varie regole di vita all'interno dell'abitazione; ciò in relazione agli orari, alla predisposizione della

colazione, all'attenzione all'ordine ed alla pulizia, alla messa a disposizione dei servizi e delle strutture, al rispetto del silenzio e così via.

**Residenzialità** La famiglia potrà decidere di realizzare nella propria casa di **residenza o di domicilio**, di proprietà o in affitto, un Bed & Breakfast. Qualora il gestore sia domiciliato presso il B&B, è comunque obbligatoria la residenza in un comune della provincia di Trento e l'apertura della struttura per almeno sessanta giorni all'anno (anche non consecutivi).

Non è necessario possedere una casa realizzata ad hoc come B&B, ma disporre di un alloggio dotato **dei classici requisiti richiesti per l'abitabilità** ed ovviamente avere tanto entusiasmo ed un po' di predisposizione nel dare ospitalità.

**Capacità ricettiva** E' consentito l'utilizzo fino ad un **massimo di tre camere**. Vi potranno quindi essere B&B con una, due o tre camere per gli ospiti, secondo le condizioni strutturali e la capacità di gestione della famiglia.

La presenza di **servizi igienici**, siano essi riservati alla camera o in comune con la famiglia, andrà evidenziata nella SCIA da consegnare al comune competente.

Qualora **nel corso del tempo il numero delle camere, dei letti o dei servizi igienici dovesse variare**, sarà sufficiente darne comunicazione al comune ai fini dell'aggiornamento della SCIA.

**Colazione** Per la **somministrazione della colazione** vi è la necessità di disporre di uno spazio idoneo, dimensionato in relazione agli ospiti. **La normativa consente di offrire cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione (torte, biscotti, pane ed altri alimenti cucinati in casa dal gestore)**. In tal caso si dovrà presentare al comune competente una SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7/2002 e s.m., di aver frequentato **un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti**, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria (*per informazioni rivolgersi all'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento – tel. 0461-923666 oppure alla Confcommercio – Imprese per l'Italia TRENTO -tel. 0461-880111*) ed aver ottenuto, a conclusione del programma, **un attestato** che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse.

La normativa prevede inoltre che, nelle strutture che servono alimenti manipolati, l'ospite sia messo nella condizione di segnalare alle autorità competenti, in riferimento al servizio di prima colazione, eventuali condizioni igieniche carenti e/o di rischio dal punto di vista alimentare; per questo motivo è **obbligatorio**

**rendere disponibile all'ospite il modulo di reclamo predisposto dal Servizio Turismo.**

Resta sempre **garantita la possibilità di servire la colazione a base di bevande calde (caffè, tè, latte ecc.) con il consumo di prodotti provenienti da esercizi alimentari o da produttori autorizzati dal punto di vista igienico-sanitario.**

Certamente **la facilità nei rapporti interpersonali**, la dimestichezza nella somministrazione della colazione e la disponibilità a favorire il soggiorno dell'ospite, aiuteranno la crescita di questa esperienza. Inoltre la capacità nel comunicare almeno nella lingua **inglese o tedesca** risulterà certamente un elemento premiante.

## Ospiti

Infine si ricorda che questa particolare forma di ospitalità **non è una proposta alternativa o concorrente a quella alberghiera** proprio perché sostanzialmente risulta essere diversa dal punto di vista qualitativo: un arricchimento per un'offerta turistica espressione di un territorio multiforme.

La diversità rispetto al servizio alberghiero è molto chiara al turista che ricerca tale sistemazione: la scelta di soggiornare in un B&B non nasce quasi mai da motivi economici, ma dalla consapevole volontà di provare un'esperienza di accoglienza molto vicina alla gente che abita il Trentino.

Ovviamente i Bed & Breakfast in località prive di altre strutture ricettive possono ritenere di soddisfare in misura minima anche questa esigenza: tuttavia non va dimenticato che l'ospitalità familiare non sarà assimilata dal turista all'ospitalità alberghiera ed è giusto fin da subito evidenziare le specificità proprie di questa proposta.

Va tenuto presente che chi pernotta presso una famiglia avrà la necessità di consumare un pranzo ed una cena negli esercizi della zona e pertanto questa sarà un'occasione per consigliare le proposte più rappresentative della cucina trentina (osterie e ristoranti tipici).

## 2. ASPETTI ORGANIZZATIVI

### Inizio attività, variazioni, cessazione

Il **responsabile del B&B** (non obbligatoriamente il capo famiglia, ma chi all'interno della stessa si fa carico dell'iniziativa) **presenta al comune territorialmente competente una segnalazione certificata di inizio attività** secondo il modello predisposto (in allegato). Lo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast è subordinato alla presa d'atto da parte del comune.

A sua volta il comune competente trasmette copia della SCIA all'Apt locale o al Consorzio Pro Loco e al Servizio Turismo della Provincia per gli usi consentiti.

Al comune deve essere altresì comunicata qualsiasi **variazione** relativa ai requisiti dichiarati e l'eventuale cessazione dell'attività.

**I servizi che un B&B deve obbligatoriamente garantire sono i seguenti:**

- **la camera e la colazione;**
- **la pulizia quotidiana dei locali;**
- **la fornitura e il cambio periodico della biancheria, compresa quella da bagno;**
- **la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.**

I locali destinati all'alloggio **non comportano un cambio di destinazione d'uso dell'abitazione**. L'abitazione dovrà possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

**Prezzi,  
schede di  
P.S.,  
rilevazione  
Istat**

I **prezzi massimi** che si intendono praticare vengono fissati liberamente dal soggetto e vanno comunicati al momento dell'apertura al comune competente.

I prezzi massimi **devono essere confermati o aggiornati annualmente** entro il 31 ottobre dell'anno precedente, al Servizio Turismo tramite invio telematico al Sistema Turistico provinciale (STU). *Per gli approfondimenti si veda la parte 3) "Domande frequenti".*

Chi esercita l'attività di Bed & Breakfast è tenuto a comunicare all'**Autorità di Pubblica Sicurezza** l'arrivo di ogni ospite (**schede alloggiati**) entro le 24 ore dal momento del check-in. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente on line.

Un ulteriore adempimento riguarda la **rilevazione statistica delle presenze** tramite invio telematico dei moduli C59 ISTAT al Sistema Turistico provinciale (STU). *Per gli approfondimenti si veda la parte 3) "Domande frequenti".*

**Vigilanza**

Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di **vigilanza e controllo** sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal **comune territorialmente competente e dal Servizio Turismo della Provincia**.

**Fiscalità**

Dal **punto di vista fiscale** tale attività, realizzata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare, non costituisce attività d'impresa; tuttavia è opportuno che sia rilasciata all'ospite

una **ricevuta** (non fiscale), redatta in duplice copia, che sarà numerata progressivamente (01, 02, ecc...) con l'indicazione della data del pagamento.

Una copia delle ricevute emesse sarà trattenuta dal titolare e determinerà l'imponibile da tassare nella dichiarazione dei redditi. Il totale delle ricevute costituirà l'insieme dei redditi percepiti e dunque la cifra da dichiarare nel Modello Unico al quadro riguardante le attività commerciali svolte in via occasionale.

### 3. DOMANDE FREQUENTI

- ◆ ***Quali caratteristiche deve avere l'abitazione?***  
Si deve possedere il certificato di abitabilità e quello di conformità alle vigenti normative sulla sicurezza dell'unità immobiliare. Ovviamente l'abitazione deve poi avere idonei spazi che la famiglia vorrà riservare o dedicare anche agli ospiti (camera, servizi igienici adeguati, spazio colazione ecc.).
- ◆ ***Le camere devono necessariamente essere all'interno dell'abitazione di **residenza** oppure anche in strutture dove è stato eletto il **domicilio**?***  
L'attuale normativa prevede che l'attività sia realizzata utilizzando parte dell'edificio di residenza o di domicilio. In quest'ultimo caso il gestore dovrà comunque essere residente in un comune della provincia di Trento e garantire lo svolgimento dell'attività di accoglienza per almeno sessanta giorni all'anno (anche non consecutivi).
- ◆ ***Le camere devono essere dotate ciascuna di **servizi igienici propri**?***  
Non necessariamente.  
Ovviamente i servizi igienici privati costituiranno una condizione di qualità molto apprezzata dall'ospite.
- ◆ ***Quante persone si possono ospitare in ciascuna camera?***  
Ogni camera è dotata normalmente di un numero di letti in relazione alla superficie. Vale pertanto la superficie minima dettata dai regolamenti edilizi comunali.  
Ad esempio, una camera singola ha normalmente una superficie minima di 8 mq mentre la doppia ha in media una superficie di 14 mq. La vivibilità della camera dipende anche dalle scelte dell'arredo: ad esempio, una superficie di 14 mq. occupata da un arredo pensato per esigenze familiari (armadio stagionale, scrivanie, comò, ecc.) risulta meno abitabile di una camera doppia di 13 mq. arredata in modo più conforme ad un'ospitalità temporanea.



- ◆ *Tale attività si configura come “imprenditoriale”?*  
No, qualora si rispettino le condizioni di saltuarietà e di organizzazione familiare.
  
- ◆ **Cosa si intende per saltuarietà dell'attività?**  
La saltuarietà dell'attività significa che la normativa non impone vincoli ed obblighi d'apertura per l'esercizio di B&B (**quindi non serve comunicare i periodi di apertura o chiusura**) e l'attività non viene realizzata sistematicamente per tutto l'anno ma solo in alcune occasioni e periodi.  
La saltuarietà potrà ovviamente derivare sia da esigenze della famiglia (che propone pertanto il servizio solo in dati periodi compatibili con proprie scelte e condizioni) sia da particolari richieste occasionali o stagionali (e quindi non continue) da parte degli ospiti.
  
- ◆ *I cibi da somministrare per la prima colazione possono essere preparati in casa?*  
All'ospite possono essere preparate bevande calde (caffè, tè, latte, ecc..) da consumare assieme a pane, fette biscottate, biscotti, burro, marmellate, miele, frutti di stagione, yogurt, succhi di frutta, salumi, formaggi e così via.  
Gli alimenti proposti per la colazione possono essere manipolati o essere costituiti da alimenti di igiene e qualità garantita con data di scadenza fissata dal produttore ed essere proposti attraverso forme atte a garantirne l'igiene.  
Per una **offerta di colazione con alimenti manipolati** (es. torta fatta in casa) **il gestore deve dichiarare, al momento dell'apertura, di aver frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti** anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria (*per informazioni rivolgersi all'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento – tel. 0461-923666, alla Confcommercio – Imprese per l'Italia TRENTO – tel. 0461-880111*) ed aver ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse.  
Il gestore deve informare l'ospite circa la possibilità di inoltrare un reclamo alle autorità competenti per la segnalazione, in riferimento al servizio di prima colazione, di eventuali condizioni igieniche carenti e/o di rischio dal punto di vista alimentare. Il gestore ha inoltre l'obbligo di informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati nella preparazione degli alimenti e delle bevande offerte (sia manipolati che non) per prevenire eventuali aspetti allergizzanti.

- ◆ ***Con quale frequenza è obbligatorio il cambio della biancheria?***  
Per il cambio della biancheria, che viene obbligatoriamente fornita all'arrivo dell'ospite, non è fissata una frequenza precisa; resta pertanto valida la consuetudine del cambio almeno settimanale.
- ◆ ***I locali destinati al B&B comportano un cambio della destinazione d'uso dell'abitazione di residenza o dove è stato eletto domicilio?***  
No.
- ◆ ***Cosa fare per iniziare l'attività e a chi presentare la domanda?***  
Per poter iniziare un'attività di Bed and Breakfast è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente. La mancata presentazione della stessa comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa (L.P.7/2002 art. 43).  
Dovranno essere segnalate, oltre ai dati personali, il rispetto dei requisiti di abitabilità e di sicurezza, il numero delle camere adibite a B&B, i posti letto, la dotazione di servizi igienico-sanitari, la volontà di somministrare la colazione utilizzando alimenti manipolati.
- ◆ ***E se si intendono apportare delle variazioni ai locali destinati al B&B oppure cessare l'attività?***  
Anche in questi casi tali variazioni vanno segnalate al comune competente tramite SCIA  
La mancata presentazione della stessa comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa.
- ◆ ***Chi fissa i prezzi e a chi vanno comunicati?***  
I prezzi massimi sono stabiliti liberamente dal gestore e vanno comunicati all'inizio dell'attività ed annualmente al Servizio Turismo tramite invio telematico al Sistema Turistico provinciale (STU).  
(Per info contattare l'Ufficio promozione territoriale e ricettività turistica della Provincia al n. 0461/496536  
e-mail: [ufficio.promozionericettivita@provincia.tn.it](mailto:ufficio.promozionericettivita@provincia.tn.it))
- ◆ ***I prezzi delle camere devono essere esposti?***  
Per esposizione si intende che il cliente deve essere portato a conoscenza in maniera chiara e inequivocabile circa i prezzi praticati ed il numero di letti autorizzati secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione della L.P. n. 7/2002 e s.m..
- ◆ ***Gli arrivi e le presenze ai fini della notifica di P.S. e ai fini statistici a chi vanno comunicati?***

Il gestore del B&B è tenuto a comunicare **all'Autorità di Pubblica Sicurezza** l'arrivo di ogni ospite (**schedine alloggiati**) entro le 24 ore dal momento del check-in. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente on line.

*(Per info contattare la Questura di Trento – 2° Sezione Uff. Analisi U.P.G.S.P. al n. 0461/899700-01*

*e-mail: [upgsp.tn@poliziadistato.it](mailto:upgsp.tn@poliziadistato.it))*

Gli arrivi e le presenze ai fini statistici devono essere comunicati alla Provincia tramite invio telematico dei moduli C59 ISTAT al Sistema Turistico provinciale.

*(Per info contattare il Servizio Statistica della Provincia al n. 0461/497801-02*

*e-mail: [serv.statistica@provincia.tn.it](mailto:serv.statistica@provincia.tn.it))*

◆ ***A chi compete la vigilanza sull'attività di B&B rispetto alle disposizioni della nuova normativa?***

Il servizio di vigilanza rispetto a quanto previsto dalla nuova normativa è a carico del comune territorialmente competente nonché del Servizio Turismo della Provincia.

◆ ***Quali sono gli obblighi fiscali ai quali adempiere?***

Le risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze sulla materia considerano l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Il gestore dell'attività non è tenuto a dotarsi di partita IVA né dovrà sottostare a tutti gli adempimenti legati a tale regime fiscale.

Al cliente verrà rilasciata una ricevuta in duplice copia, numerata progressivamente, con l'indicazione dell'importo e della data del pagamento, come giustificativo dell'ammontare del reddito percepito da indicare annualmente nel modello UNICO.

◆ ***Nella dichiarazione dei redditi va inserito l'introito derivante dall'attività di B&B?***

Una copia delle ricevute emesse all'ospite sarà trattenuta dal titolare e determinerà l'imponibile da tassare nella dichiarazione dei redditi. Il totale delle ricevute costituirà l'insieme dei redditi percepiti e dunque la cifra da dichiarare nel Modello Unico al quadro riguardante le attività commerciali svolte in via occasionale. Si consiglia la tenuta di un registro giornaliero.

◆ ***Fiscalità Bed & Breakfast: schema di riferimento***

<b>IMPOSTA</b>	<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>RIF. NORMATIVI</b>
<b>IVA</b>	<i>L'attività di Bed &amp; Breakfast non assume rilievo ai fini dell'Iva, a meno che il B&amp;B non preferisca dotarsi di Partita Iva, ritenendolo più vantaggioso in relazione al proprio volume di affari. In questo caso è soggetto a tutti gli adempimenti normativi e fiscali previsti.</i>	<i>Non c'è obbligo di dar corso agli adempimenti tipici del tributo (certificazione delle operazioni, registrazioni, tenuta registri Iva, liquidazioni dell'imposta, ecc.) in assenza di Partita IVA</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 180/E del 14 dicembre 1998</i>
<b>IRPEF</b>	<i>L'attività di Bed &amp; Breakfast realizza redditi della categoria diversi, ed in particolare "redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente" ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera i) del Tuir</i>	<i>Non c'è obbligo di dar corso agli adempimenti contabili, ma è suggerita la predisposizione di un registro da cui risultino gli incassi giornalieri</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 155/E del 13 ottobre 2000</i>
<b>IRAP</b>	<i>L'Irap non colpisce i redditi di natura occasionale, quali sono quelli derivanti dall'esercizio del Bed &amp; Breakfast</i>	<i>Non è previsto alcun adempimento specifico</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 155/E del 13 ottobre 2000</i>

## 4. ASSOCIAZIONE BED & BREAKFAST DI QUALITÀ IN TRENINO



Come risposta alla crescente richiesta di turismo di eccellenza, nel 2002 è nato il "Sistema di Qualità dei Bed & Breakfast in Trentino" che riuniva un primo gruppo di gestori accomunati dal desiderio di offrire ai turisti un'ospitalità genuina, di condivisione in famiglia e di lavorare in rete per il raggiungimento di scopi comuni, in primis l'innalzamento della qualità dei servizi offerti agli ospiti. Al termine di un percorso di sensibilizzazione, formazione e aggregazione promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, **nel 2005 nasce l'Associazione "Bed & Breakfast di Qualità in Trentino"**.

La "**Carta dell'Ospitalità Familiare**" è il **disciplinare del Club**, ne esplicita la filosofia e l'organizzazione, costituisce un importante strumento a garanzia di standard ad elevata soddisfazione dell'ospite e gratificazione del titolare della struttura ricettiva. La "Carta dell'Ospitalità familiare" individua requisiti strutturali e gestionali di servizio e specifici impegni per i titolari di B&B nei confronti dell'ospite, che vengono riportati di seguito in una breve **sintesi**.

### ◆ FILOSOFIA DEL SISTEMA

La Carta dell'Ospitalità Familiare disciplina modalità di adesione e condizioni di permanenza nel "Sistema" dei titolari di B&B, individua requisiti strutturali e gestionali di servizio, nonché specifici impegni, il cui rispetto ed applicazione da parte degli aderenti costituiscono la premessa essenziale per appartenere al Club e per garantire un servizio di qualità al cliente.

I titolari di B&B che aderiscono al "Sistema Qualità dei B&B in Trentino" si impegnano a rispettarne la filosofia gestionale espressa e a tradurre in coerenti servizi e comportamenti nei confronti dell'ospite tutte le indicazioni strutturali e gestionali previste.

### ◆ CONDIZIONI STRUTTURALI MINIME

I requisiti di tipo strutturale previsti dalla Carta dell'Ospitalità riguardano:

1. **Esterno dell'abitazione**: deve essere gradevole e in buono stato di manutenzione; inoltre deve essere facilmente individuabile dai turisti, mediante la giusta valorizzazione del marchio di appartenenza al Sistema di Qualità.

2. **Camera da letto:** la Carta individua sia la metratura minima per tipologia di stanza sia la dotazione di base da assicurare all'ospite.
3. **Bagno:** il bagno può essere in comune con la famiglia, a meno che il B&B non disponga di più di due camere. La Carta dell'Ospitalità individua la dotazione minima per il bagno.

#### ◆ ASPETTI GESTIONALI

La Carta dell'Ospitalità familiare prevede oltre a dei requisiti strutturali anche dei vincoli di natura gestionali finalizzati ad aumentare la qualità del servizio erogato.

1. La **pulizia dei locali** deve avvenire quotidianamente mentre il **cambio della biancheria** da camera e da bagno deve essere assicurato all'arrivo di ogni nuovo ospite e almeno due volte alla settimana o diversamente su richiesta dell'ospite stesso.
2. **Somministrazione cibi e bevande:** devono essere proposti per la colazione prodotti di origine e qualità garantita, preferendo quelli tipici trentini.
3. **Accoglienza:** il gestore di un B&B aderente al Sistema di qualità si impegna a garantire la sua reperibilità e a offrire un'accoglienza calorosa, mettendo l'ospite a suo agio e fornendogli tutte le informazioni sulla località e sulle regole della casa.
4. **Prezzi:** vanno esposti in maniera visibile e devono indicare il costo per notte riferito alla camera comprensivo della prima colazione.

#### ◆ ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Per quanto riguarda la gestione del Sistema di qualità dei B&B in Trentino, la Carta dell'Ospitalità prevede:

1. **Consiglio Direttivo:** ha compiti di coordinamento, controllo, monitoraggio, ispezione e formazione;
2. **Referenti di zona** hanno compiti di coordinamento e relazione con i soci del proprio ambito territoriale, accompagnano l'incaricato ai sopralluoghi, organizzano la consegna del materiale promozionale dell'Associazione;
3. **Adesione al Sistema Qualità:** per aderire al Club di Prodotto dei B&B di Qualità in Trentino è necessario inviare il modulo di richiesta sopralluogo e provvedere al pagamento di una quota decisa dall'Associazione

B&B di Qualità. Per i nuovi aderenti sono organizzati dei momenti di formazione obbligatoria di cui uno dedicato al tema della conservazione e manipolazione alimentare con rilascio del certificato H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo);

4. **Quota sociale:** ogni socio entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà provvedere al pagamento della quota sociale stabilita dall'Associazione e per i nuovi soci viene chiesto un ulteriore contributo per l'inserimento dei dati in tutto il materiale promozionale cartaceo/web.
5. **Controllo qualità:** per garantire il rispetto dei requisiti espressi nella "Carta dell'Ospitalità Familiare" i soci dovranno rendersi disponibili ad eventuali visite da parte di incaricati dell'Associazione.

## 5. INFORMAZIONI E RECAPITI

### **SERVIZIO TURISMO – Ufficio promozione territoriale e ricettività turistica**

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

☎ 0461 496536

[ufficio.promozionericettivita@provincia.tn.it](mailto:ufficio.promozionericettivita@provincia.tn.it)

[www.turismo.provincia.tn.it](http://www.turismo.provincia.tn.it)

posta certificata: [serv.turismo@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.turismo@pec.provincia.tn.it)

### **Associazione "Bed and Breakfast di Qualità in Trentino"**

**c/o ASAT**

Via Degasperi, 77 – 38123 Trento

☎ 0461 923666

[info@trentinobedandbreakfast.it](mailto:info@trentinobedandbreakfast.it)

[www.trentinobedandbreakfast.it](http://www.trentinobedandbreakfast.it)

[www.facebook.com/trentinobedandbreakfast](https://www.facebook.com/trentinobedandbreakfast)

## 6. LEGGI E REGOLAMENTI

La normativa che disciplina l'attività di Bed and Breakfast è la [legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7](#) ed il relativo [regolamento di esecuzione D.P.P. n. 28-149/Leg. del 25 settembre 2003](#).

I testi completi possono essere scaricati dal sito internet del Servizio Turismo

<http://www.turismo.provincia.tn.it>

L'articolo 33 della Legge disciplina l'attività di Bed and Breakfast:

### *Art. 33*

#### *Bed and breakfast*

*1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio.*

*2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.*

L'articolo 25 del Regolamento indica i requisiti minimi strutturali e di servizio dei Bed and Breakfast:

### **Art. 25**

#### *Bed and breakfast*

*1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.*

*2. Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:*

*a) pulizia quotidiana dei locali;*

*b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;*

*c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.*

*2 bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).*

*2 ter. L'erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2 quater, lettera a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 38 della legge provinciale.*

*2 quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:*

*a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente*



- con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;*
- b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;*
  - c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;*
  - d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.*

*2 quinquies. Il reclamo previsto dalla lettera d) del comma 2 quater del presente articolo contiene la denominazione e l'indirizzo del bed and breakfast e la descrizione dei fatti contestati e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Il comune comunica al gestore la ricezione del reclamo e lo informa sulla possibilità di fare pervenire in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni o in caso di valutazione negativa delle stesse il comune, ove accolga il reclamo, dispone la sospensione o l'interdizione della somministrazione degli alimenti e delle bevande manipolate direttamente dal gestore, a seconda della gravità della irregolarità riscontrata.*

*2 sexies. In relazione a quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.*

## 7. ALLEGATI



Modulistica unificata

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
OSPITALITÀ TURISTICA FAMILIARE  
- BED AND BREAKFAST -**

(Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg )

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (nome e cognome)  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Residente/con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 In \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ E-mail /PEC \_\_\_\_\_

**SEGNALA**

- LA NUOVA APERTURA (*compilare solo la sezione A*)
- LA VARIAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI O DI SERVIZIO (*compilare le sezioni A e B*)
- LA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ (*compilare la sezione A e la sezione C*)

>>SEZIONE A<<

**Ubicazione dell'esercizio (luogo di residenza):**

Comune \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ P.ed. \_\_\_\_\_ P.M. \_\_\_\_\_ in C.C. \_\_\_\_\_

**Ubicazione dell'esercizio (luogo dove è stato eletto domicilio):**

Comune \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ P.ed. \_\_\_\_\_ P.M. \_\_\_\_\_ in C.C. \_\_\_\_\_

**Insegna:**

“Bed and Breakfast \_\_\_\_\_”

**Capacità ricettiva:** *(il limite massimo è di 3 camere)*

n. \_\_\_\_\_ di camere, di cui:

		<i>Con bagno privato</i>	<i>Con bagno comune</i>
n. _____ camere da n. _____	_____ posti letto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. _____ camere da n. _____	_____ posti letto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n. _____ camere da n. _____	_____ posti letto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Servizio di prima colazione assicurato con l'utilizzo di prodotti:**

confezionati                       manipolati

>>SEZIONE B (nel caso di variazione dei requisiti)<<

**Variazione dei requisiti strutturali o di servizio** *(compilare la sezione A):*

strutturali:     variazione di camere e/o posti letto  
 di servizio:     modalità di somministrazione del servizio di prima colazione

>>SEZIONE C (nel caso di cessazione attività)<<

**Cessazione dell'esercizio dal** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

## dichiara

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931<sup>1</sup>;
- che l'esercizio possiede i requisiti strutturali e di servizio previsti dall'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg. di data 25 settembre 2003 "*Regolamento di Esecuzione della L.P. 15 maggio 2002 n. 7, -Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica-*" (qualora nel servizio di prima colazione vengano utilizzati cibi e bevande manipolati) di aver frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, organizzato da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, coerente con l'attività che intende svolgere, ed avere ottenuto in data \_\_\_\_\_, a conclusione del programma, l'attestato che certifica, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
- che i locali ove verrà insediata l'attività hanno la seguente destinazione d'uso \_\_\_\_\_ e che la stessa risulta conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e della normativa di settore;
- (*da compilare per la residenza*) che per i locali ove verrà insediata l'attività e con riferimento alla destinazione d'uso dichiarata al precedente punto, è in possesso di:
  - certificato di agibilità n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_;
  - certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi d'uso depositata presso il Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
  - certificazione di conformità per edifici esistenti depositata presso il Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- (*da compilare per il domicilio, se diverso dalla residenza*) che per i locali ove verrà insediata l'attività e con riferimento alla destinazione d'uso dichiarata al precedente punto, è in possesso di:
  - certificato di agibilità n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_;
  - certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi d'uso depositata presso il Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
  - certificazione di conformità per edifici esistenti depositata presso il Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- (*qualora l'attività non venga esercitata nel luogo di residenza, bensì nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio*) di essere a conoscenza che l'attività di bed & breakfast dovrà essere svolta per un periodo di almeno 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno;
- (*qualora l'attività venga esercitata alternativamente nel luogo di residenza e nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio*) di svolgere l'attività di bed & breakfast nei seguenti periodi:
  - nel luogo di residenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

 **Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)**

\* Testo dell'articolo di riferimento a pg. 4

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

**Luogo**

**Data**

**Firma del titolare o legale rappresentante**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

\_\_\_\_\_

*(indicare in stampatello il nome del dipendente)*

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**Si allega la seguente documentazione:**

- fotocopia della carta di identità in corso di validità *(solo se la SCIA non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto)*;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria *(vedi nota)*.

**NOTE**

Verificare presso il Comune ove si presenta la SCIA, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente SCIA.

Nota esplicativa:

**R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**

*art. 11*

*Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*

- 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

*Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.*

*Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposte o consentito il diniego dell'autorizzazione.*

*art. 92*

*Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.*

**Legge Provinciale 15 maggio 2002 n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)**

**art. 33**

1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

**Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003 n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15/05/2002 n. 7) art. 25**

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
- c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

2 bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 29/04/2004 n. 852/2004

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2 ter. L'erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al Comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della L.P. 30/11/1992 n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2 quater, lett. a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 38 della legge provinciale.

2 quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:

- a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
- b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
- c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
- d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al Comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.

2 quinquies. o m i s s i s

2 sexies. In relazione a quanto disposto dall'art. 33, comma 1 della legge provinciale l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e all'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.

Copia del presente modello corredato dagli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune dovrà essere allegato alla "Comunicazione unica" da inviare per via telematica, entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO TURISMO**

BED &amp; BREAKFAST

**TABELLA DEI PREZZI MASSIMI**  
**Art. 41 L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e s.m.**

DA APPLICARE NEL PERIODO DAL 1 DICEMBRE 20\_\_ AL 30 NOVEMBRE 20\_\_

(denominazione esercizio o cognome e nome titolare)	(codice esercizio)
(via/piazza e n° civico)	
(località turistica)	
(c.a.p.)	(comune)

**PREZZO MASSIMO GIORNALIERO DI PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE**  
**PER TIPOLOGIA DI UNITA' ABITATIVA**

TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA		POSTI LETTO				
		1	2	3	4	
CAMERA	€					
CAMERA SENZA BAGNO	€					

(data)

(timbro dell'esercizio e firma del titolare)

- I GESTORI DEGLI ESERCIZI DI BED & BREAKFAST DEVONO ESPORRE IN MODO BEN VISIBILE E LEGGIBILE NELLA ZONA DI RICEVIMENTO DEGLI OSPITI LA PRESENTE TABELLA RIPORTANTE L'INDICAZIONE DEI PREZZI MASSIMI.
- NON POSSONO ESSERE APPLICATI PREZZI SUPERIORI A QUELLI MASSIMI INDICATI.



**Bed & Breakfast**  
*(nome/ timbro struttura)*

Gentile Ospite,

in questo Bed & Breakfast ha degustato una colazione a base di cibi e bevande fatti in casa, preparati dalla nostra famiglia.

Qualora Lei abbia riscontrato condizioni igieniche carenti o particolari situazioni di rischio per la salute, La invitiamo a segnalarlo, entro trenta giorni dalla data del Suo soggiorno, al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento, utilizzando il modulo predisposto.

Certi che apprezzerà questa misura di trasparenza a salvaguardia del benessere di tutti i nostri ospiti, La ringraziamo per aver scelto la nostra casa e speriamo di averLa nuovamente gradito Ospite in Trentino.

Famiglia \_\_\_\_\_

**MODULO RECLAMO PRIMA COLAZIONE**

**Bed & Breakfast**  
(nome/ timbro struttura)

Spettabile  
**Provincia Autonoma di Trento**  
Servizio Turismo  
Ufficio Promozione territoriale e  
Ricettività turistica  
Via Romagnosi, 9  
38122 TRENTO

e p.c. **Al Sindaco**  
del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ospite presso questo B&B in data \_\_\_\_\_,  
porta a conoscenza di codesta Amministrazione un **reclamo circa la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.**

In particolare (*descrizione dei fatti contestati*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, certo che verrà dedicata la necessaria attenzione alla problematica riscontrata, resta in attesa di un cortese riscontro e invia cordiali saluti.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Mittente:**

Nome Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

**IN CASO DI INVIO TRAMITE E MAIL AL SERVIZIO TURISMO DELLA PROVINCIA:**  
posta certificata: [serv.turismo@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.turismo@pec.provincia.tn.it)